

## **AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**

### **Precisazioni**

1. l'importo della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D.lgs. n°163/06 è commisurato nella sanzione minima fissata per dettato normativo ovvero in misura non inferiore all'uno per mille del valore della gara;
2. il quinquennio di riferimento è ovviamente l'ultimo, ovvero 2009-2013;
3. la questione inerente alla gestione integrata è già stata chiarita. Non è oggetto della gara ma solo la previsione titolo assegnata dal CUP;
4. la scelta della stazione appaltante di richiedere la partecipazione fattiva del concorrente e quindi di "anticipare" l'acquisizione delle giustificazioni è l'unico percorso possibile per "compattare" i tempi di celebrazione della gara e di realizzazione dell'opera al fine di evitare di vedersi revocato il finanziamento stanziato a copertura economica la cui scadenza è fissata entro il 31.12.2015. ***Ovviamente la mancata presentazione non può essere utilizzata quale causa di esclusione dalla gara.*** La scelta di non ottemperare alla suddetta richiesta della stazione appaltante di per sé rende edotto il concorrente che la tempistica approntata potrebbe essere sfiorata, accettandone ex se rischio e conseguenze;
5. ogni riferimento a mezzi marittimi e attività di dragaggio in materia di lavorazioni è palesemente un refuso, come chiarito nella riedizione del disciplinare di gara;
6. ogni riferimento alla "qualità della progettazione" è palesemente superato dai chiarimenti resi nell'ambito della recente riedizione del disciplinare. Di conseguenza si ritiene ampiamente chiarito il refuso inerente i curricula dei progettisti;
7. la stazione appaltante ha la facoltà di verificare preventivamente che il concorrente abbia esatta contezza di ogni elemento economico finanziario utile alla formulazione dell'offerta, nel rispetto delle voci insopprimibili e delle "ambizioni" di utili del concorrente medesimo. Tale facoltà legittimamente esercitabile richiedendo al concorrente medesimo una dichiarazione in tal senso;
8. la stazione appaltante ha la legittima facoltà di richiedere all'appaltatore una restituzione grafica precisa del posizionamento degli impianti esistenti, al di là del fatto che il progetto posto a base di gara sia esecutivo;

**9.** la stazione appaltante ha la legittima facoltà di richiedere al concorrente una dichiarazione recante il riconoscimento della stadio di progettazione posta a base di gara;

**10.** nel richiedere un'ipotesi di realizzazione dei lavori tale da minimizzarne l'impatto sull'operatività dello scalo e delle attività portuali, la Stazione Appaltante invita il concorrente ad effettuare, in via propedeutica alla propria candidatura, una serie di approfondimenti sullo stato dell'arte delle attività portuali. Ogni quesito, chiarimento, dato, inerente tale situazione generale può essere acquisita dal concorrente sia in fase di sopralluogo, propedeutico come detto alla partecipazione alla gara, che per espressa richiesta formulata agli uffici dell'Ente. La par condicio è facilmente dimostrabile comparando, se necessario, le istanze dei concorrenti e dati/documenti agli stessi rilasciati esitando l'istanza. Piattaforma di dati ed elementi inerenti le attività portuali, approdi e movimentazione merceologica è già presente sul sito istituzionale dell'ente alle Voci "Relazione Annuale", "Piano Operativo Triennale", Statistiche;

**11.** si ritiene che sussistano legittimi istituti giuridici utili a configurare un'organizzazione dell'impresa anche nella sua fase embrionale, con l'impegno a ultimarne e stabilizzarne l'assetto in caso di aggiudicazione;

**12.** il telecontrollo è un profilo strettamente tecnologico, descritto in modo esauriente, ancorché elementare, in sede di progetto posto a base di gara. Si chiede al concorrente di "cimentarsi" in un'offerta migliorativa, la cui formulazione tecnologicamente più avanzata ed al contempo più conveniente comporterà l'aggiudicazione del punteggio max, pari a 5/100;

**13.** l'appalto è "a misura".